



CITTÀ DI BIBBIENA

SERVIZIO URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 06-06-2023

Oggetto: Modifica ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 delle Norme Tecniche di attuazione del progetto delle opere di urbanizzazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/06/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- La Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- La Delibera del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, n. 37, Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- Il Piano Strutturale approvato con deliberazione del C.C n. 114 del 24/11/2004;
- Il Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del C.C. n.2 del 13/02/2009 e pubblicato sul BURT il 01/04/2009;

VISTO il progetto delle opere di urbanizzazione e schema di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/06/2011, ai sensi dell'art. 71 delle NTA del regolamento urbanistico per il comparto N37B (sub 2) in loc. Candolesi.

PRESO ATTO della convenzione stipulata dal dott. Notaio Francesco Pane in Poppi il 9 novembre 2012, rep. n. 58.579, racc. n. 15.670 e registrata in Arezzo il 13 novembre 2012 al n. 7173/1T e trascritta il 13 novembre 2012 nel registro generale n. 15960 e registro particolare n. 11648;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione allegate alla deliberazione ed in particolare l'art. II.9 il quale prescrive che i parcheggi pertinenziali siano reperiti nei livelli interrati dell'edificio;

CONSIDERATO che con prot. n. 8280 del 29 aprile 2023 è stata presentata una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una residenza per anziani e che tale permesso prevedeva la realizzazione dei parcheggi pertinenziali negli spazi aperti del lotto di pertinenza. Ritenuto pertanto, di dover comunicare, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'istanza era improcedibile in quanto in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/06/2011.

VISTA la richiesta di variante alle Norme Tecniche di attuazione del progetto delle opere di urbanizzazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/06/2011, pervenuta da

parte del soggetto attuatore con prot. 9292 del 12/05/2023 e inerente l'eliminazione della prescrizione che obbliga il reperimento dei parcheggi pertinenziali nei livelli interrati dell'edificato;

VERIFICATO che tale variante è riconducibile a quelle disciplinate dall'art. 112 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 in quanto:

- Non comporta aumento della superficie edificabile, né dei volumi degli edifici;
- Non modifica il perimetro del piano e non comporta riduzione complessiva degli standard previsti;
- Non comporta modifiche ai parametri edilizi ed urbanistici ed in particolare alle altezze prescritte;
- Non comporta modifiche che possano interferire o influire con gli accordi contenuti convenzione stipulata dal dott. Notaio Francesco Pane in Poppi il 9 novembre 2012, rep. n. 58.579, racc. n. 15.670 e registrata in Arezzo il 13 novembre 2012 al n. 7173/1T e trascritta il 13 novembre 2012 nel registro generale n. 15960 e registro particolare n. 11648.

PRESO ATTO della documentazione (allegata) attestante ai sensi dell'art. 112, comma 2 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, il rispetto della disciplina del piano paesaggistico in quanto la variante ha ad oggetto beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 il comune procede con un unico atto all'approvazione della presente variante;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, la variazione delle Norme Tecniche di attuazione del progetto delle opere di urbanizzazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/06/2011, eliminando la prescrizione che obbliga il reperimento dei parcheggi pertinenziali nei livelli interrati dell'edificato e consentendo di reperire gli stessi negli spazi aperti del lotto di pertinenza;

PRESO ATTO che la Commissione Consiliare ha visionato gli atti nella seduta del 16/06/2023 e il Garante dell'Informazione e della partecipazione, ha pubblicato la notizia della approvazione della presente variante nella propria web dedicata del sito istituzionale in data 08/06/2023,;

RICHIAMATO l'art. 78 comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in merito all'obbligo di attenzione degli amministratori dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

ACCERTATA la propria competenza all'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, parere allegato;

DELIBERA

- 1) Che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, la variazione delle Norme Tecniche di attuazione del progetto delle opere di urbanizzazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/06/2011, eliminando la prescrizione che obbliga il reperimento dei parcheggi pertinenziali nei livelli interrati dell'edificato e consentendo di reperire gli stessi negli spazi aperti del lotto di pertinenza;
- 3) Di dare atto che la presente variante:
 - Non comporta aumento della superficie edificabile, né dei volumi degli edifici;
 - Non modifica il perimetro del piano e non comporta riduzione complessiva degli standard previsti;

- Non comporta modifiche ai parametri edilizi ed urbanistici ed in particolare alle altezze prescritte;
 - Non comporta modifiche che possano interferire o influire con gli accordi contenuti convenzione stipulata dal dott. Notaio Francesco Pane in Poppi il 9 novembre 2012, rep. n. 58.579, racc. n. 15.670 e registrata in Arezzo il 13 novembre 2012 al n. 7173/1T e trascritta il 13 novembre 2012 nel registro generale n. 15960 e registro particolare n. 11648.
- 4) Di prendere atto della documentazione (allegata) attestante ai sensi dell' art. 112, comma 2 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, il rispetto della disciplina del piano paesaggistico in quanto la variante ha ad oggetto beni soggetti alla tutela paesaggistica ai sensi del Codice;
 - 5) Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 37 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, nel presente procedimento, svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento l'arch. Samuela Ristori e di Garante della Informazione e della partecipazione la sig.ra Silvia Zichella;
 - 6) di dare atto che la proposta di deliberazione relativa all'approvazione della presente variante ed i relativi documenti tecnici sono stati pubblicati nel sito del comune in data 08/06/2023 all'indirizzo: <https://www.comunedibibbiena.ar.it/pag.asp?s=124&pg=pag>
 - 7) di incaricare l'ufficio urbanistica di eseguire le successive procedure di cui alla Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;
 - 8) di dichiarare, con successiva e favorevole votazione, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli _____ e contrari _____, resi dai consiglieri presenti.

SERVIZIO URBANISTICA
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

Modifica ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 delle Norme Tecniche di attuazione del progetto delle opere di urbanizzazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29/06/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente parere: **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
SAMUELA RISTORI
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.